



**RICONOSCIMENTO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE
OLIVE DA TAVOLA E LORO ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI**

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

INDICE

1. INTRODUZIONE	6
1.1 Premessa	6
1.2 Campo di applicazione	6
1.3 Riferimenti	6
1.4 Registro delle modifiche.....	6
1.5 Acronimi e Glossario	7
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
2.1 Regolamento (UE) n. 1308/2013	8
2.2 Regolamento (UE) 2017/2393	8
2.3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014	8
2.4 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1963	8
2.5 Legge 2 luglio 2015, n. 91 Art. 3 comma 7	8
2.6 Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617.....	8
2.7 Linee guida	9
3. AUTORITA' COMPETENTI PER IL RICONOSCIMENTO	10
3.1 Regioni e Province Autonome.....	10
3.2 Ministero	10
3.3 Agea	10
4. REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO	11
4.1 Organizzazione di Produttori (O.P.)	11
4.1.1 Forme giuridiche ammesse	11
4.1.2 Requisiti generali	11
4.1.3 Requisiti specifici	12
4.1.4 Base associativa.....	13
4.2 Associazioni di Organizzazioni di Produttori (A.O.P.)	14

4.2.1	Forme giuridiche ammesse	14
4.2.2	Requisiti generali	14
4.3	Organizzazioni Interprofessionali (O.I.)	15
4.3.1	Requisiti generali	15
4.3.2	Requisiti specifici	17
4.3.3	Riconoscimento O.I.	17
5.	ITER PER IL RICONOSCIMENTO.....	18
5.1	Organizzazione di Produttori (O.P.)	18
5.1.1	Presentazione dell'istanza	18
5.1.2	Documentazione a corredo.....	18
5.1.3	Tempistica	19
5.1.4	Comunicazione riconoscimento o rifiuto	19
5.1.5	Durata del riconoscimento	19
5.2	Associazioni di Organizzazione di Produttori (A.O.P.)	19
5.2.1	Presentazione dell'istanza	19
5.2.2	Documentazione a corredo.....	19
5.2.3	Tempistica	20
5.2.4	Comunicazione riconoscimento o rifiuto	20
5.2.5	Durata del riconoscimento	20
5.3	Organizzazioni Interprofessionali (O.I.)	20
5.3.1	Presentazione dell'istanza	20
5.3.2	Documentazione a corredo.....	20
5.3.3	Tempistica	21
5.3.4	Comunicazione riconoscimento o rifiuto	21
5.3.5	Durata del riconoscimento	21
6	STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI.....	22
6.1	Verifica amministrativa	22
6.1.1	Organizzazione di Produttori (O.P.)	22
6.1.2	Associazione di Organizzazione di Produttori (A.O.P.)	23
6.1.3	Organizzazioni Interprofessionali (O.I.).....	23
6.2	Verifica in loco.....	24
6.3	Controlli sulla permanenza dei requisiti	24
6.3.1	Organizzazione di Produttori (O.P.)	25
6.3.2	Associazione di Organizzazione di Produttori (A.O.P.)	25

63.3	Organizzazioni Interprofessionali (O.I.).....	25
7.	PISTE DI CONTROLLO.....	26
7.1	Pista di Controllo per la verifica del riconoscimento delle O.P.	26
7.1.1	Scheda anagrafica.....	26
7.1.2	Descrizione del flusso dei processi gestionali	27
7.1.3	Dettaglio delle attività di controllo	28
7.2	Pista di Controllo per la verifica del riconoscimento delle A.O.P.....	29
7.2.1	Scheda anagrafica.....	29
7.2.2	Descrizione del flusso dei processi gestionali	29
7.2.3	Dettaglio delle attività di controllo	31
7.3	Pista di Controllo per la verifica del riconoscimento delle O.I.....	32
7.3.1	Scheda anagrafica.....	32
7.3.2	Descrizione del flusso dei processi gestionali	33
7.3.3	Dettaglio delle attività di controllo	34
7.4	Pista di Controllo per il mantenimento del riconoscimento delle O.P.....	36
7.4.1	Scheda anagrafica.....	36
7.4.2	Descrizione del flusso dei processi gestionali	36
7.4.3	Dettaglio delle attività di controllo	37
7.5	Pista di Controllo per il mantenimento del riconoscimento delle A.O.P.	38
7.5.1	Scheda anagrafica.....	38
7.5.2	Descrizione del flusso dei processi gestionali	38
7.5.3	Dettaglio delle attività di controllo	39
7.6	Pista di Controllo per il mantenimento del riconoscimento delle O.I.	40
7.6.1	Scheda anagrafica.....	40
7.6.2	Descrizione del flusso dei processi gestionali	40
7.6.3	Dettaglio delle attività di controllo	41
8.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	42
8.1	Archiviazione.....	42
8.2	Termini di conservazione	42
8.3	Rintracciabilità	43
9.	INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	44
10.	NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	45

10.1	Anomalie procedurali.....	45
10.2	Azioni correttive	45
11.	VALIDITA'	46
12.	SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO	47
12.1	Iscrizione al SIAN	47
12.2	L'iter di primo impianto.....	47
12.3	Criteri di validazione del socio dell'O.P.	47
12.4	Criteri di validazione delle O.P. appartenenti ad una A.O.P.	49
12.5	I servizi disponibili per le O.P./A.O.P.	49
13.	CHECK-LIST DI CONTROLLO	50

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il presente documento illustra le procedure per la gestione ed il controllo adottate dalle Autorità competenti per il riconoscimento e per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (di seguito anche O.P.), delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (di seguito anche A.O.P.) e delle Organizzazioni Interprofessionali (di seguito anche O.I.) del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Per garantire un'efficace azione di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori, delle loro Associazioni e delle Organizzazioni Interprofessionali del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sono disciplinati nel documento i seguenti aspetti:

- 1) autorità competenti per il riconoscimento e per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle loro Associazioni e delle Organizzazioni Interprofessionali;
- 2) requisiti richiesti alle Organizzazioni di Produttori, alle loro Associazioni e alle Organizzazioni Interprofessionali per il riconoscimento;
- 3) fasi procedurali da seguire, da parte delle Autorità competenti, per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori, delle loro Associazioni e delle Organizzazioni Interprofessionali (iter);
- 4) struttura e organizzazione del sistema di controllo;
- 5) piste di controllo e check-list applicate;
- 6) disposizioni in materia di accertamento delle irregolarità;
- 7) indicazioni sulla modalità di conservazione della documentazione;
- 8) informazione e pubblicità;
- 9) non conformità ed azioni correttive;
- 10) sistema informatico a supporto delle attività di riconoscimento.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento rappresenta lo strumento di riferimento ad uso delle Autorità competenti per il riconoscimento e per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle loro Associazioni e delle Organizzazioni Interprofessionali.

1.3 RIFERIMENTI

Codice	Documento
1.0	MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

1.4 REGISTRO DELLE MODIFICHE

N° Revisione	Descrizione	Autore	Data redazione
--------------	-------------	--------	----------------

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

N° Revisione	Descrizione	Autore	Data redazione
1.0	Prima emissione	Mipaft	30/05/2019

1.5 ACRONIMI E GLOSSARIO

Abbreviazione	Nome completo
MIPAAFT	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Regioni	Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
Regione di riferimento	Regione dove la persona giuridica richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore
O.P.	Organizzazioni di Produttori di cui all'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
A.O.P.	Associazioni di Organizzazioni di Produttori di cui all'articolo 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
O.I.	Organizzazioni Interprofessionali di cui all'articolo 157 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Ministero	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo
Regolamento	Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
Decreto	Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 recante nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro Associazioni
Linee guida	Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617
Prodotto	Olive, olio di oliva e olive da tavola e tipologie di prodotto elencati nella Parte VII - Olio di oliva e olive da tavola - dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1308/2013

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (di seguito anche solo il Regolamento).

2.2 REGOLAMENTO (UE) 2017/2393

Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

2.3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

2.4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963

Della Commissione del 9 agosto 2017 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

2.5 LEGGE 2 LUGLIO 2015, N. 91 ART. 3 COMMA 7

Legge 2 luglio 2015, n. 91 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali - art. 3 comma 7. Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo.

2.6 DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2018 N. 617

Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 recante nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro Associazioni.

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

2.7 LINEE GUIDA

Linee guida emanate a norma dell'art. 13 comma 8, del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617.

3. AUTORITA' COMPETENTI PER IL RICONOSCIMENTO

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 stabilisce le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori e delle loro Associazioni, delle Organizzazioni Interprofessionali del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

3.1 REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 159 del Reg.(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617, riconoscono le Organizzazioni di Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

3.2 MINISTERO

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, in attuazione dell'articolo 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617, riconosce le Associazioni di Organizzazioni di Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, in attuazione degli articoli 157 e 158 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e dell'art. 3 comma 7 della Legge 2 luglio 2015, n. 91, riconosce le Organizzazioni Interprofessionali del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

3.3 AGEA

L' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea, gestisce la procedura di gestione della base associativa. Tutti i soggetti interessati all'utilizzo della procedura di gestione della base associativa devono essere iscritti al SIAN secondo le disposizioni di AGEA Coordinamento.

Per iscriversi è necessario inviare una richiesta all'Agea alla casella di posta elettronica assistenza.portale.olio@agea.gov.it compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo riportato in allegato.

L'Agea provvederà all'iscrizione delle O.P. e delle A.O.P. e all'invio delle credenziali di accesso al SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale, a tutti i soggetti indicati nel modulo alla casella di posta elettronica sPECificata.

L'Agea rende disponibili al Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di competenza, le informazioni inerenti alle modalità di iscrizione al SIAN, alla trasmissione e all'aggiornamento annuale delle basi associative, nonché alla regolamentazione tecnica per la fruizione dei servizi telematici.

4. REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

4.1 ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (O.P.)

Una Organizzazione di Produttori, per essere riconosciuta, deve assumere una delle forme giuridiche ammesse e rispondere a precisi requisiti generali e specifici.

4.1.1 FORME GIURIDICHE AMMESSE

Le forme giuridiche ammesse per le O.P. sono:

- 1) società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile;
- 2) società cooperative agricole e loro consorzi;
- 3) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

4.1.2 REQUISITI GENERALI

Ai fini del riconoscimento, una Organizzazione di Produttori deve soddisfare i seguenti requisiti generali:

- 1) assumere una delle forme giuridiche ammesse;
- 2) essere costituita su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del D.LGS. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale;
- 3) avere una base sociale costituita prevalentemente da produttori che nel biennio precedente l'anno di istanza di riconoscimento non siano stati censiti nel SIAN come soci di Organizzazione di Produttori attive o facenti parte di Organizzazione di Produttori che hanno perso il riconoscimento nel medesimo anno. In caso di fusioni tra O.P., non si applica quanto previsto all'articolo 3 comma 3, lettera b) del Decreto;
- 4) avere una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro Organizzazione di Produttori e delle decisioni da essa prese;
- 5) perseguire una finalità SPECIFICA che includa almeno uno degli obiettivi specifici indicati alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 152 del Regolamento, nonché, ma non in modo obbligatorio, altre attività coerenti con le misure di cui al Regolamento (CE) 611/2014, articolo 3);
- 6) includere nello statuto come obiettivo specifico della propria attività il punto ii., di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 152 del Regolamento;
- 7) inserire nel proprio statuto le seguenti previsioni minime relativamente ai propri soci:
 - a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla Organizzazione di Produttori;
 - b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, a una sola Organizzazione di Produttori; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più Organizzazione di Produttori;

- c) fornire le informazioni richieste dall'Organizzazione di Produttori a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;
 - d) cofinanziare, in quota parte, i costi di gestione amministrativa della Organizzazione di Produttori;
- 8) inserire nel proprio statuto o adottare con specifico Regolamento interno le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2 del Regolamento, con particolare riferimento alle modalità di cessione e/o conferimento del prodotto dei soci.

4.1.3 REQUISITI SPECIFICI

Ai fini del riconoscimento, una Organizzazione di Produttori deve soddisfare i seguenti requisiti specifici:

- 1) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A) al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617;
- 2) il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P., con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 o l'impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all'anno di riconoscimento.

Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come Organizzazioni di Produttori ai sensi del D.M. n. 617/2018, documentano le procedure finalizzate alla dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire alla O.P., una quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione SPECifica di riferimento della O.P., ai sensi all'articolo 13, comma 6 delDecreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617

In sede di primo riconoscimento, la produzione commercializzata è costituita dalla media del valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili. Decorsi due esercizi dalla data di riconoscimento, il valore della produzione commercializzata è ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P..

In sede di riconoscimento e per l'anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento, la produzione commercializzata riconosciuta alla O.P. è comprensiva della quota di prodotto commercializzata direttamente dai propri soci produttori, persone fisiche e giuridiche, nei seguenti casi:

- 1) se la quantità di prodotto, dichiarata al SIAN ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013 n 16059, di cui al Regolamento (UE) n. 299/2013, è riconducibile alla vendita diretta dei prodotti al consumatore per fabbisogno personale o al di fuori della propria azienda o con l'utilizzo di detti prodotti nelle attività connesse;
- 2) se il prodotto è venduto direttamente, o tramite altra Organizzazine di Produttori designata, dall'Organizzazione cui aderiscono, regolamentata in quantità rispetto al volume della produzione commercializzabile della propria O.P.;

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- 3) se il prodotto è venduto direttamente o tramite altra Organizzazione di Produttori designata dall'Organizzazione cui aderiscono, quando questo prodotto ha caratteristiche intrinseche che non rientrano di norma nelle attività commerciali della O.P.;
- 4) se il prodotto è commercializzato da società cooperative e consorzi, soci della O.P. in base ad accordi scritti.

La percentuale della produzione che la O.P. autorizza complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata al di fuori dell'Organizzazione di Produttori non deve superare il 75% (settantacinqueper cento) in volume della produzione sPECifica di riferimento.

Le Regioni possono stabilire limiti più elevati. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento.

4.1.4 BASE ASSOCIATIVA

Per quanto concerne i soci delle Organizzazioni di Produttori, per la costituzione della base associativa sono definiti i criteri seguenti:

- 1) nel caso in cui un'Organizzazione di Produttori sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, a concorrere al numero minimo di produttori sono anche i produttori aderenti a ciascuna persona giuridica;
- 2) un soggetto che non sia un produttore può essere ammesso come socio di una O.P., ma i soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P. e non possono assumere cariche sociali. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.;
- 3) eventuali soci olivicoltori che non hanno costituito il fascicolo aziendale perché non tenuti a tale obbligo ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D.M. 19 novembre 2009 n. 8077, come modificato dall'articolo 8 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 16059 di cui al Regolamento UE 299/13, non sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento del numero minimo di produttori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto, e non sono compresi tra i soci non produttori;
- 4) non possono aderire ad una Organizzazione di Produttori singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna O.P.. E' possibile operare in deroga in caso di forme di svincolo concordate formalmente tra le parti e se previste nel Regolamento interno dell'O.P.;
- 5) la durata minima dell'adesione di un produttore a una O.P. non può essere inferiore ad 1 (uno) anno. In caso l'O.P. sia attuatrice di un programma di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento, il produttore direttamente coinvolto nello stesso, non può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P.;
- 6) la richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'O.P.. Il recesso acquista efficacia se il socio è in regola con gli eventuali pagamenti dovuti alla O.P.. Alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni, l'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P.;

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- 7) il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potrà aderire ad altra O.P. o essere riconosciuto come O.P. se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione.

Tali criteri prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una O.P..

4.2 ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (A.O.P.)

Una Associazione di Organizzazioni di Produttori, per essere riconosciuta, deve assumere una delle forme giuridiche ammesse e rispondere a precisi requisiti.

4.2.1 FORME GIURIDICHE AMMESSE

Le forme giuridiche ammesse per le A.O.P. sono:

- 1) società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile;
- 2) società cooperative agricole e loro consorzi;
- 3) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

4.2.2 REQUISITI GENERALI

Ai fini del riconoscimento una Associazione di Organizzazioni di Produttori deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere costituita su iniziativa di Organizzazioni di Produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento;
- 2) avere una compagine sociale costituita da almeno 10 (dieci) organizzazioni di produttori (O.P.) riconosciute da almeno 8 (otto) regioni;
- 3) prevedere nello statuto l'indicazione esplicita delle prescrizioni minime di cui all'articolo 153 del Regolamento.

Una persona giuridica che non sia una O.P. può essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P.. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'A.O.P..

Una O.P. può aderire a una sola A.O.P. di settore.

Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attività o funzione di una O.P., oltre a:

- 1) svolgere trattative contrattuali ai sensi dell'articolo 169 del Regolamento, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo;
- 2) coordinare le attività delle Organizzazioni di Produttori;
- 3) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le Organizzazioni associate, allo scopo di rendere più funzionali le attività delle stesse;

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- 4) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi e la stipula di accordi sia nei confronti delle proprie O.P. socie che di soggetti terzi.

Per la costituzione della base associativa sono definiti i criteri seguenti:

- a) eventuali soci olivicoltori che non hanno costituito il fascicolo aziendale perché non tenuti a tale obbligo ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D.M. 19 novembre 2009 n. 8077, come modificato dall'articolo 8 del dm 23 dicembre 2013, n. 16059 di cui al Regolamento UE 299/13,, non sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento del numero minimo di produttori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e non sono compresi tra i soci non produttori di cui al comma precedente;
- b) non possono aderire ad una Associazioni di Organizzazioni di Produttori singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna A.O.P.. E' possibile operare in deroga in caso di forme di svincolo concordate formalmente tra le parti e se previste nel Regolamento interno dell'O.P.;
- c) la durata minima dell'adesione di un produttore a una A.O.P. non può essere inferiore ad 1 (uno) anno. In caso l'A.O.P. sia attuatrice di un programma di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento il produttore direttamente coinvolto nello stesso, non può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa A.O.P.;
- d) la richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'A.O.P.. Il recesso acquista efficacia se il socio è in regola con gli eventuali pagamenti dovuti alla A.O.P. alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni. L'A.O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra A.O.P.;
- e) il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potrà aderire ad altra A.O.P. o essere riconosciuto come A.O.P. se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione.

4.3 ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (O.I.)

4.3.1 REQUISITI GENERALI

Ai fini del riconoscimento, una Organizzazione Interprofessionale, in attuazione dell'art. 157 del Reg. (UE) n. 1308/2013, deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere costituita da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento:
 - a) trasformazione;
 - b) commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
2. Essere costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
3. Perseguire una finalità sPECifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
- b) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
- c) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
- d) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
- e) fatti salvi gli articoli 148 e 168 del Regolamento, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
- f) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- g) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le PECuliarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
- h) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;
- i) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;
- j) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
- k) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- l) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
- m) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;
- n) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

4.3.2 REQUISITI SPECIFICI

Ai fini del riconoscimento le Organizzazioni Interprofessionali devono:

- 1) svolgere le proprie attività in una o più regioni del territorio nazionale;
- 2) costituire una quota pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di Organizzazioni Interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'Organizzazione Interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale;
- 3) non essere attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione delle Organizzazioni Interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, dove la finalità sPECifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
 - b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
 - c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

4.3.3 RICONOSCIMENTO O.I.

Nel riconoscimento di una Organizzazione Interprofessionale l'Autorità competente:

- 1) decide entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo stato membro in cui l'Organizzazione ha sede;
- 2) svolge, a intervalli da essa stabiliti, controlli atti a verificare che le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
- 3) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni, impone a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decide, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;
- 4) revoca il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
- 5) notifica alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

5. ITER PER IL RICONOSCIMENTO

5.1 ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (O.P.)

La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonché dalle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale presente nel SIAN.

5.1.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento della O.P. è presentata alla Regione di riferimento.

5.1.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle O.P. del settore dell'olio di oliva e olive da tavola è la seguente:

- 1) domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con fotocopia del documento di riconoscimento in cui chiede il riconoscimento della O.P. ed allega la seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e Statuto - conforme al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. e al DM 617/2018 - corredato dal verbale di assemblea di approvazione dello statuto;
 - b) composizione degli Organi Sociali in carica;
 - c) delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
 - d) dichiarazione del numero dei produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;
 - e) elenco dei soci aderenti;
 - f) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio con vigenza.

- 2) Dichiarazione del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
 - a) numero soci;
 - b) superfici olivetate;
 - c) quantità e tipologia di prodotto;
 - d) valore del prodotto commercializzato al netto dell'IVA e degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili.

- 3) Nel caso in cui la persona giuridica richiedente il riconoscimento abbia soci in regioni differenti (O.P. interregionale), essa deve presentare, inoltre, un prospetto generale in cui sia indicato il numero dei soci e il valore della produzione commercializzata negli ultimi due anni articolato per regione di provenienza dei soci.

- 4) Relazione tecnica che illustri l'organizzazione della persona giuridica richiedente, nella quale si descrive:

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- a) la struttura amministrativa (con le informazioni sulla sede e sulle sedi operative, personale, gestione e tenuta della contabilità);
 - b) la struttura commerciale, unitamente ai principali canali commerciali (attuali e futuri);
 - c) la struttura tecnica dell'O.P. (locali e magazzini, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale coinvolto).
- 5) Dichiarazione del legale rappresentante di impegno a documentare:
- a) che almeno il 51% (cinquantunopercento) del valore annuale della produzione commercializzata provenga dalle superfici olivetate della propria base sociale;
 - b) il raggiungimento del valore minimo della produzione commercializzata ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P. entro due esercizi dalla data di riconoscimento;
 - c) che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire all'O.P. una quota – espressa in volume – non inferiore al 25% della produzione SPECIFICA di riferimento della O.P. entro il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento.

Le Regioni possono prevedere che la presentazione dell'istanza di riconoscimento non completa dei suddetti documenti rende la stessa irricevibile.

5.1.3 TEMPISTICA

L'istruttoria della richiesta di riconoscimento è svolta dalla regione entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento.

5.1.4 COMUNICAZIONE RICONOSCIMENTO O RIFIUTO

La concessione o il rifiuto del riconoscimento è comunicato all'Organizzazione di Produttori per iscritto.

5.1.5 DURATA DEL RICONOSCIMENTO

Le Organizzazioni di Produttori sono riconosciute fino a quando mantengono i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti.

5.2 ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (A.O.P.)

La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle A.O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonché delle informazioni reperibili attraverso le funzionalità del SIAN.

5.2.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento della A.O.P. è presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA

5.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La documentazione da presentare a corredo dell'istanza di riconoscimento come A.O.P. del settore dell'olio di oliva e olive da tavola è la seguente:

Versione 1.0 del 31 maggio 2019	<i>Documento a diffusione limitata</i>	Pagina 19 di 73
------------------------------------	--	--------------------

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- 1) atto costitutivo e Statuto - conforme al Regolamento (UE) 1308/2013 e al Decreto 13 marzo 2018 n 617 - corredato dal verbale di assemblea di approvazione dello statuto;
- 2) composizione degli Organi sociali in carica;
- 3) certificato di iscrizione nel registro delle Imprese di cui al D.M. 7 febbraio 1996;
- 4) delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
- 5) elenco O.P. socie che sono state riconosciute dalle Regioni;
- 6) dichiarazione di impegno a comunicare i riferimenti degli atti di riconoscimento delle O.P. socie qualora questi non fossero disponibili al momento della richiesta di riconoscimento;
- 7) relazione tecnica che illustri l'organizzazione della persona giuridica richiedente, nella quale si descrive:
 - a) la struttura amministrativa (con le informazioni sulla sede e sulle sedi Operative, personale, gestione e tenuta della contabilità);
 - b) la struttura commerciale, unitamente ai principali canali commerciali (attuali e futuri).

5.2.3 TEMPISTICA

L'istruttoria della richiesta di riconoscimento è svolta dal Ministero entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento da parte dell'A.O.P..

5.2.4 COMUNICAZIONE RICONOSCIMENTO O RIFIUTO

La concessione o il rifiuto del riconoscimento è comunicato alla A.O.P. per iscritto.

5.2.5 DURATA DEL RICONOSCIMENTO

Le Associazioni di Organizzazioni di Produttori sono riconosciute fino a quando mantengono i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti.

5.3 ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (O.I.)

La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.I. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento.

5.3.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento della O.I. è presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA

5.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La documentazione da presentare a corredo dell'istanza è la seguente:

- 1) statuto dell'Organizzazione in copia conforme all'originale, corredato dal verbale di assemblea di approvazione dello statuto;
- 2) documentazione a supporto dei requisiti di rappresentatività previsti dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 – articolo 3 comma 7;

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- 3) composizione della compagine sociale;
- 4) certificato di iscrizione nel registro delle Imprese di cui al D.M. 7.2.1996

5.3.3 TEMPISTICA

L'istruttoria della richiesta di riconoscimento è svolta dal Ministero entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento da parte dell'O.I..

5.3.4 COMUNICAZIONE RICONOSCIMENTO O RIFIUTO

La concessione o il rifiuto del riconoscimento è comunicato alla O.I. per iscritto.

5.3.5 DURATA DEL RICONOSCIMENTO

Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'Organizzazione Interprofessionale, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra Organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'Organizzazione più rappresentativa.

6. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI

Allo scopo di garantire la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di riconoscimento, le attività di verifica sono svolte sulla base di un sistema di controlli interni. È pertanto previsto lo svolgimento di controlli secondo le seguenti modalità:

- verifica amministrativa di tutte le domande di riconoscimento (controlli desk);
- ulteriore verifica in loco della rispondenza di quanto dichiarato (controlli in loco).

Sono previste verifiche per il controllo dei requisiti necessari al riconoscimento (verifiche di riconoscimento) e verifiche finalizzate a verificare la permanenza dei requisiti di riconoscimento e delle informazioni dichiarate all'atto della richiesta di riconoscimento (verifiche di mantenimento).

Le verifiche sono svolte da soggetti appositamente incaricati.

I flussi procedurali sono descritti nelle relative Piste di Controllo che consistono in:

- a) Piste di Controllo per la verifica del riconoscimento delle O.P.;
- b) Piste di Controllo per la verifica del riconoscimento delle A.O.P.;
- c) Piste di Controllo per la verifica del riconoscimento delle O.I.;
- d) Piste di Controllo per il mantenimento del riconoscimento delle O.P.;
- e) Piste di Controllo per il mantenimento del riconoscimento delle A.O.P.;
- f) Piste di Controllo per il mantenimento del riconoscimento delle O.I.;

La verifica della corretta esecuzione delle attività di controllo è supportata dalle funzionalità del SIAN. Le check list allegate alle presenti disposizioni potranno essere messe a disposizione da AGEA d'intesa con il MIPAAFT nell'ambito dei servizi informatici del SIAN.

Nei paragrafi successivi sono riportate:

- 1) una descrizione delle attività di controllo effettuate (verifica amministrativa e verifica in loco);
- 2) le Piste di Controllo e le check-list da utilizzare nell'ambito dei controlli suindicati.

6.1 VERIFICA AMMINISTRATIVA

6.1.1 ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (O.P.)

Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento nonché delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.

In particolare, all'atto della ricezione dell'istanza vengono svolti:

- 1) controlli sulla ricevibilità della domanda di riconoscimento in relazione ai seguenti aspetti:
 - a) domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale dell'O.P.
 - b) riscontro sulla completezza della documentazione a corredo dell'istanza stessa;
- 2) verifiche di ammissibilità finalizzate a controllare la presenza ed il rispetto dei requisiti e dei parametri previsti per il riconoscimento.

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

La Regione può richiedere agli istanti ulteriore documentazione integrativa per consentire approfondimenti analitici sul materiale consegnato e per poter verificare l'aderenza ai criteri stabiliti.

I controlli comprendono anche la verifica della base associativa dichiarata dall'O.P. e validata dal SIAN.

La verifica viene formalizzata nelle check list allegate alle presenti disposizioni.

Alla chiusura dell'istruttoria e preso atto di quanto verificato, vengono altresì svolti i controlli in loco sul 100% delle istanze di riconoscimento (cfr. par 62 Verifica in loco).

La Regione provvede al riconoscimento dell'O.P. oppure al diniego della richiesta, predisponendo un apposito atto trasmesso anche al Ministero per consentire, in caso di esito positivo, l'iscrizione dell'O.P. nell'elenco nazionale.

6.1.2 ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (A.O.P.)

La verifica delle istanze presentate dalle Associazioni di Organizzazioni di produttori, viene svolta da una Commissione ministeriale allo scopo designata. Detta commissione svolge i controlli amministrativi per la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento sulla base della documentazione presentata in allegato alla stessa istanza di riconoscimento.

Questi accertamenti riguardano in via prioritaria:

- 1) i requisiti generali e gli eventuali requisiti specifici e relativi parametri;
- 2) la conformità dello statuto al Regolamento;
- 3) la composizione della compagine sociale.

In particolare la Commissione ministeriale svolge dei controlli di:

- 1) ricevibilità della domanda di riconoscimento, la completezza della domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale dell'A.O.P., il riscontro sulla presenza di tutta la documentazione prevista;
- 2) ammissibilità della domanda di riconoscimento con riguardo al soddisfacimento dei requisiti e dei parametri previsti.

La Commissione può richiedere agli istanti ulteriore documentazione integrativa per consentire approfondimenti analitici sul materiale consegnato e per poter verificare l'aderenza ai criteri stabiliti.

La verifica viene formalizzata nelle check list allegate alle presenti disposizioni. Alla chiusura dell'istruttoria e preso atto di quanto verificato, vengono altresì svolti i controlli in loco sul 100% delle istanze di riconoscimento (cfr. par 62 Verifica in loco).

Al completamento dell'attività, la commissione incaricata predispone un apposito verbale contenente l'esito dell'istruttoria sul riconoscimento dell'A.O.P..

Tale verbale viene trasmesso al Ministero il quale, preso atto dell'esito positivo o negativo dei controlli, predispone il decreto di riconoscimento o di rifiuto del riconoscimento, da sottoporre alla firma del Direttore Generale.

6.1.3 ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (O.I.)

La verifica delle istanze presentate dalle Organizzazioni Interprofessionali viene svolta da una Commissione ministeriale allo scopo designata che provvede a svolgere:

Versione 1.0 del 31 maggio 2019	<i>Documento a diffusione limitata</i>	Pagina 23 di 73
------------------------------------	--	--------------------

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- 1) verifiche sulla ricevibilità della domanda di riconoscimento relativamente ai termini di presentazione, al riscontro sulla domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione richiedente e sulla completezza della documentazione a corredo dell'istanza;
- 2) verifiche di ammissibilità della richiesta finalizzate a controllare la presenza ed il rispetto dei requisiti e dei parametri previsti per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Detta commissione svolge i controlli amministrativi per la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento sulla base della documentazione presentata in allegato alla stessa istanza di riconoscimento, richiedendo eventualmente documentazione e materiale integrativo.

La verifica viene formalizzata nelle check list allegate alle presenti disposizioni.

Alla chiusura dell'istruttoria e preso atto di quanto verificato, vengono altresì svolti i controlli in loco sul 100% delle istanze di riconoscimento (cfr. par 62 Verifica in loco).

Al completamento dell'attività, la commissione predispone un apposito verbale contenente l'esito della procedura di riconoscimento. Tale verbale viene trasmesso al Ministero per consentire, in caso di esito positivo o negativo dei controlli, la predisposizione del decreto di riconoscimento o di rifiuto del riconoscimento, da sottoporre alla firma del Ministro.

L'attività di verifica viene svolta anche con l'ausilio delle sPECifiche check-list allegate alle presenti disposizioni.

6.2 VERIFICA IN LOCO

Ad integrazione delle verifiche amministrative sono svolti anche controlli in loco sul 100% delle domande di riconoscimento pervenute e ritenute ammissibili, presso la sede legale o amministrativa dell'Organizzazione richiedente al fine di controllare, in particolare, la rispondenza di quanto dichiarato e consegnato in allegato all'istanza di riconoscimento con la documentazione probatoria in originale archiviata presso la sede dell'Organizzazione.

Le verifiche in loco vengono svolte fornendo all'Organizzazione un preavviso non superiore a 48 ore.

Obiettivo dei controlli in loco è pertanto quello di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori al fine di:

- 1) completare i controlli eseguiti a livello amministrativo;
- 2) apportare le dovute correzioni prima dell'approvazione (o diniego) della richiesta di riconoscimento;
- 3) accertare la correttezza dell'istanza di riconoscimento e autenticità della documentazione presentata.

Al termine della verifica viene redatto un apposito verbale che contiene una sintesi delle attività di controllo svolte e le evidenze delle eventuali criticità rilevate.

6.3 CONTROLLI SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI

La verifica della permanenza dei requisiti delle O.P., delle A.O.P. e delle O.I. riconosciute è effettuata con cadenza triennale, sulla base di una analisi di rischio.

Quando il controllo amministrativo è mirato a verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che consentono o hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica, la cadenza dei controlli deve rispettare le previsioni delle norme sPECifiche.

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

Nel caso di una O.P., di una A.O.P. e di una O.I. che partecipi ai Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, il controllo sulla permanenza dei requisiti avviene entro il 30 giugno di ciascuna annualità del programma triennale.

In caso di fusioni i controlli sono effettuati entro 30 giorni dalla data della comunicazione di fusione.

6.3.1 ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (O.P.)

Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione presentata e di eventuale documentazione integrativa richiesta per consentire il controllo della rispondenza dei parametri stabiliti.

Nel riscontro della documentazione presentata, è ricompresa anche la verifica della base associativa dichiarata dall'O.P. e validata dal SIAN.

La regione, alla chiusura dell'istruttoria, provvede alla definizione dell'esito e alla predisposizione di uno specifico atto amministrativo per il mantenimento o la revoca dei requisiti di riconoscimento, trasmesso al Ministero e ad AGEA per consentire gli adempimenti di competenza.

La verifica sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento, è formalizzata nelle check list in allegato al presente manuale.

6.3.2 ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (A.O.P.)

La verifica sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento e dei parametri da parte delle A.O.P. viene svolta da dall'Ufficio PQAI II.

L'Ufficio, sulla base della documentazione in possesso e di altra documentazione integrativa, riscontra il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dell'Organizzazione.

La verifica viene formalizzata nelle sPECifiche check list allegate al presente manuale. Al completamento dell'attività la stessa commissione predispone un apposito verbale contenente l'esito dell'istruttoria sul mantenimento dei requisiti da parte dell'A.O.P..

Tale verbale viene trasmesso al Ministero il quale, preso atto dell'esito dei controlli, comunica il mantenimento dei requisiti o predispone il decreto di revoca da sottoporre alla firma del Direttore Generale.

6.3.3 ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (O.I.)

La verifica sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento delle Organizzazioni Interprofessionali viene svolta dall'Ufficio PQAI II, che provvede a svolgere controlli sulla presenza ed il rispetto dei requisiti e dei parametri previsti per il riconoscimento.

Detto Ufficio svolge i citati controlli sulla base della documentazione presentata, ed eventualmente su altra documentazione e materiale integrativo richiesto all'.O.I..

Alla chiusura dell'istruttoria la commissione predispone un apposito verbale contenente l'esito della procedura di verifica. Tale verbale viene trasmesso al Ministero il quale, preso atto dell'esito dei controlli, comunica il mantenimento dei requisiti o predispone il decreto di revoca da sottoporre alla firma del Direttore Generale.

L'attività di verifica viene svolta anche con l'ausilio delle sPECifiche check-list, allegate al presente manuale.

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

7. PISTE DI CONTROLLO

La Pista di Controllo è uno strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo nell'ambito del sistema di riconoscimento.

Per quanto riguarda i flussi, la Pista di Controllo consente di identificare la gerarchia delle fasi procedurali su cui si basa il riconoscimento stesso, secondo un approccio top-down.

Attraverso la Pista di Controllo è possibile identificare chiaramente ed efficacemente i singoli processi, gli output per ciascuna fase procedurale, le procedure gestionali, i relativi responsabili di ciascuna fase.

L'attività di aggiornamento della Pista di Controllo deve avere carattere di continuità e deve consentire la piena fedeltà alle sue finalità mantenendo il suo pieno valore informativo, assicurando la tracciabilità di ogni attività legata al processo. I principali elementi necessari alla costruzione di una Pista di Controllo sono:

- 1) definizione del livello di articolazione (natura dell'attività);
- 2) sPECificazione delle fasi/attività/processo;
- 3) individuazione dei soggetti coinvolti nell'iter procedurale;
- 4) gli output documentali prodotti;
- 5) descrizione delle attività di controllo;
- 6) normativa, regolamentazione, documentazione in base alle quali avviare l'implementazione dell'attività.

Attraverso la Pista di Controllo, si determina una chiara rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo di adempimenti, attività e atti semplici che concorrono sia alla più efficiente e trasparente governance delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull'implementazione delle operazioni.

Il modello per la rappresentazione delle Piste di Controllo si compone delle seguenti sezioni:

- 1) scheda anagrafica della Pista di Controllo;
- 2) descrizione del flusso dei processi gestionali;
- 3) dettaglio delle attività di controllo.

7.1 PISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEL RICONOSCIMENTO DELLE O.P.

7.1.1 SCHEDA ANAGRAFICA

La scheda anagrafica riporta l'organigramma del sistema di gestione del processo di riconoscimento di una O.P. con indicata l'autorità responsabile, il destinatario e gli altri eventuali soggetti coinvolti.

Autorità competente per il riconoscimento	Regione
Soggetto destinatario	Organizzazione di Produttori (O.P.) del settore olio di oliva e olive da tavola
Altri soggetti coinvolti	Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo (Mipaft)






MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
--	---


7.1.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEI PROCESSI GESTIONALI

La descrizione del flusso dei processi gestionali utilizza diagrammi di flusso, ciascuno relativo al singolo processo.

Viene utilizzato il simbolismo seguente:

Descrizione significato	Simbolo
Operazione	
Operazione complessa	
Documento	
Documento articolato	
Procedura informatica	

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI



7.1.3 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il dettaglio delle attività di controllo viene realizzato attraverso la predisposizione di una tabella contenente, per ogni attività di controllo individuata nel flusso dei processi, l'indicazione dei soggetti coinvolti, una descrizione dell'attività, la definizione dei documenti oggetto del controllo, la normativa di riferimento per l'esecuzione del controllo stesso e gli output previsti.

Attività di controllo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Descrizione attività di controllo	Documentazione e oggetto del controllo	Riferimenti normativi	Output dell'attività di controllo
Verifica ricevibilità istanza di riconoscimento	Regione	O.P.	Verifica delle corrette modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento in termini di: <ul style="list-style-type: none"> Istanza completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal 	Istanza di riconoscimento Documentazione a corredo	Reg UE 1308/2013, DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24	Check list di ricevibilità Esito controllo ricevibilità

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

			Rappresentante legale O.P. ▪ Presenza di tutti i documenti previsti per il riconoscimento		novembre 2014	
Verifica ammissibilità istanza di riconoscimento	Regione	O.P.	Verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di riconoscimento Viene verificata la presenza dei requisiti previsti per il riconoscimento in relazione alla documentazione presentata	Documentazione a corredo dell'istanza Documentazione integrativa	DM 617 del 13 febbraio 2018 Ex Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Check list di ammissibilità Esito controllo di ammissibilità
Verifica base associativa	Regione	O.P.	Controllo della base associativa dichiarata dall'O.P. (compreso superficie olivetata risultante da Fascicolo Aziendale) con quanto presente sul SIAN	Base associativa dichiarata dall'O.P.	DM 617 del 13 febbraio 2018 Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Check list Esito controllo
Riscontro documentazione presentata	Regione	O.P.	Controllo della documentazione presentata con i documenti ed il materiale documentale archiviato presso il richiedente	Documentazione a corredo dell'istanza Documentazione integrativa	DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Verbale di verifica

7.2 PISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEL RICONOSCIMENTO DELLE A.O.P.

7.2.1 SCHEDA ANAGRAFICA






La scheda anagrafica riporta l'organigramma del sistema di gestione del processo di riconoscimento di una A.O.P. con indicata l'autorità responsabile, il destinatario e gli altri eventuali soggetti coinvolti.

Autorità competente per il riconoscimento	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (Mipaft)
Soggetto destinatario	Associazione di Organizzazione di Produttori (A.O.P.) del settore olio di oliva e olive da tavola
Altri soggetti coinvolti	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

7.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEI PROCESSI GESTIONALI

Descrizione significato	Simbolo
-------------------------	---------

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

Operazione	
Operazione complessa	
Documento	
Documento articolato	
Procedura informatica	

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

Attività	Commissione	AOP	Mipaft	Agea	Attività di controllo
Individuazione criteri di riconoscimento AOP sulla base del Reg. UE 1308/2013			Criteri per il riconoscimento di AOP		
Pubblicazione DM nazionale con modalità e criteri per il riconoscimento AOP			Decreto ministeriale riconoscimento AOP		
Nomina commissione ministeriale per riconoscimento AOP	Decreto nomina commissione ministeriale		Individuazione membri commissione		
Presentazione istanza (rappresentante legale AOP)		Domanda di riconoscimento			Verifica ricevibilità istanza di riconoscimento
Verifica ricevibilità e ammissibilità della domanda di riconoscimento AOP e richiesta documentazione integrativa	Applicazione della check-list di verifica	Documentazione integrativa			Verifica ammissibilità istanza di riconoscimento
Controllo base associativa dell'AOP presente nel SIAN	Produzione report base associativa da SIAN				Verifica base associativa
Verifica in loco	Trasmissione preavviso 24h prima della verifica Esecuzione verifica in loco	Preavviso visita in loco Verbale di verifica sottoscritto			Riscontro documentazione presentata
Chiusura istruttoria per riconoscimento AOP e definizione esito	Verbale per riconoscimento AOP				
Trasmette verbale riconoscimento a ufficio competente MIPAAFT			Verbale per riconoscimento AOP		
Predisporre decreto riconoscimento AOP			Decreto riconoscimento firma DG		
Comunicazione esito riconoscimento ad AOP ed AGEA		Esito istruttoria riconoscimento		Esito istruttoria riconoscimento	
Assegnazione codice univoco a AOP riconosciuta e pubblicazione in elenco nazionale			Elenco nazionale AOP riconosciute		

7.2.3 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Attività di controllo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Descrizione attività di controllo	Documentazioni e oggetto del controllo	Riferimenti normativi	Output dell'attività di controllo
Verifica ricevibilità istanza di riconoscimento	Commissione ministeriale	A.O.P.	Verifica delle corrette modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento in	Istanza di riconoscimento Documentazione a corredo	Reg UE 1308/2013 DM 617 del 13 febbraio	Check list di ricevibilità Esito controllo ricevibilità

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

			termini di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempistica di presentazione con quanto previsto dal DM ▪ Istanza completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale della A.O.P. ▪ Presenza di tutti i documenti previsti per il riconoscimento 		2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	
Verifica ammissibilità istanza di riconoscimento	Commissione ministeriale	A.O.P.	Verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di riconoscimento. Viene verificata la presenza dei requisiti previsti per il riconoscimento in relazione alla documentazione presentata	Documentazione a corredo dell'istanza Documentazione integrativa	DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Check list di ammissibilità Esito controllo di ammissibilità
Verifica base associativa	Commissione ministeriale	A.O.P.	Controllo della base associativa dichiarata dall'A.O.P. con quanto presente sul SIAN	Base associativa dichiarata dall'A.O.P.	DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Check list Esito controllo
Riscontro documentazione presentata	Commissione ministeriale	A.O.P.	Controllo della documentazione presentata con i documenti ed il materiale documentale archiviato presso il richiedente	Documentazione a corredo dell'istanza Documentazione integrativa	DM 617 del 13 febbraio 2018 Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Verbale di verifica

7.3 PISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEL RICONOSCIMENTO DELLE O.I.






7.3.1 SCHEDA ANAGRAFICA

La scheda anagrafica riporta l'organigramma del sistema di gestione del processo di riconoscimento di un O.I. con indicata l'autorità responsabile, il destinatario e gli altri eventuali soggetti coinvolti.


Autorità competente per il riconoscimento	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (Mipaft)
Soggetto destinatario	Organizzazione Interprofessionale (O.I.) del settore olio di oliva e olive da tavola
Altri soggetti coinvolti	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

7.3.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEI PROCESSI GESTINALI

Descrizione significato	Simbolo
Operazione	
Operazione complessa	
Documento	
Documento articolato	
Procedura informatica	

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI



7.3.3 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Attività di controllo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Descrizione attività di controllo	Documentazioni e oggetto del controllo	Riferimenti normativi	Output dell'attività di controllo
Verifica ricevibilità istanza di riconoscimento	Commissione ministeriale	O.I.	Verifica delle corrette modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento in termini di completezza e sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'O.I., presenza di tutti i documenti previsti per il riconoscimento	Istanza di riconoscimento Documentazione a corredo	Reg UE 1308/2013, art. 3, comma 7, L.91/2015	Check list di ricevibilità Esito controllo ricevibilità
Verifica ammissibilità istanza di riconoscimento	Commissione ministeriale	O.I.	Verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di riconoscimento. Viene verificata la presenza dei requisiti previsti per il	Documentazione a corredo dell'istanza Documentazione integrativa	Reg UE 1308/2013, art. 3, comma 7, L.91/2015	Check list di ammissibilità Esito controllo di ammissibilità

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

			riconoscimento in relazione alla documentazione presentata			
Riscontro documentazione presentata	Commissione ministeriale	O.I.	Controllo della documentazione presentata con i documenti ed il materiale documentale archiviato presso il richiedente	Documentazione a corredo dell'istanza Documentazione integrativa	Reg UE 1308/2013, art. 3, comma 7, L.91/2015	Verbale di verifica

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

7.4 PISTA DI CONTROLLO PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELLE O.P.

7.4.1 SCHEDA ANAGRAFICA






La scheda anagrafica riporta l'organigramma del sistema di gestione del processo di mantenimento del riconoscimento di una O.P. con indicata l'autorità responsabile, il destinatario e gli altri eventuali soggetti coinvolti.

Autorità competente per il riconoscimento	Regione
Soggetto destinatario	Organizzazione di Produttori (O.P.) del settore olio di oliva e olive da tavola
Altri soggetti coinvolti	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (Mipaft)
	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)


7.4.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEI PROCESSI GESTIONALI

La descrizione del flusso dei processi gestionali utilizza diagrammi di flusso, ciascuno relativo al singolo processo.

Viene utilizzato il simbolismo seguente:

Descrizione significato	Simbolo
Operazione	
Operazione complessa	
Documento	
Documento articolato	
Procedura informatica	

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI



7.4.3 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il dettaglio delle attività di controllo viene realizzato attraverso la predisposizione di una tabella contenente, per ogni attività di controllo individuata nel flusso dei processi, l'indicazione dei soggetti coinvolti, una descrizione dell'attività, la definizione dei documenti oggetto del controllo, la normativa di riferimento per l'esecuzione del controllo stesso e gli output previsti.

Attività di controllo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Descrizione attività di controllo	Documentazioni e oggetto del controllo	Riferimenti normativi	Output dell'attività di controllo
Verifica permanenza requisiti	Regione	O.P.	Verifica della permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento in relazione alla documentazione presentata/integrata	Documentazione di riscontro Documentazione integrativa	Reg UE 1308/2013, DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Check list di verifica requisiti Esito controllo
Verifica base associativa	Regione	O.P.	Controllo della base associativa dichiarata dall'O.P. (compreso superficie olivetata risultante da Fascicolo	Base associativa dichiarata dall'O.P.	DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483	Check list Esito controllo

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

			Aziendale) con quanto presente sul SIAN		del 24 novembre 2014	
Riscontro documentazione presentata	Regione	O.P. Soci O.P.	Controllo della documentazione a riscontro con i documenti ed il materiale documentale archiviato presso il richiedente Verifica in loco	Documentazione a corredo dell'istanza, documentazione integrativa	DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Verbale di verifica






7.5 PISTA DI CONTROLLO PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELLE A.O.P.

7.5.1 SCHEDA ANAGRAFICA


La scheda anagrafica riporta l'organigramma del sistema di gestione del processo di mantenimento del riconoscimento di una A.O.P. con indicata l'autorità responsabile, il destinatario e gli altri eventuali soggetti coinvolti.

Autorità competente per il riconoscimento	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (Mipaft)
Soggetto destinatario	Associazione di Organizzazione di Produttori (A.O.P.) del settore olio di oliva e olive da tavola
Altri soggetti coinvolti	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

7.5.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEI PROCESSI GESTIONALI

Descrizione significato	Simbolo
Operazione	
Operazione complessa	
Documento	
Documento articolato	
Procedura informatica	

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI



7.5.3 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Attività di controllo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Descrizione attività di controllo	Documentazioni e oggetto del controllo	Riferimenti normativi	Output dell'attività di controllo
Verifica permanenza requisiti	Commissione ministeriale	A.O.P.	Verifica della permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento in relazione alla documentazione presentata/integrata	Documentazione di riscontro Documentazione integrativa	Reg UE 1308/2013, DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Check list di verifica requisiti Esito controllo
Verifica base associativa	Commissione ministeriale	A.O.P.	Controllo della base associativa dichiarata dall'A.O.P. con quanto	Base associativa dichiarata dall'A.O.P.	DM 617 del 13 febbraio 2018	Check list Esito controllo

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

			presente sul SIAN		Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	
Riscontro documentazione presentata	Commissione ministeriale	A.O.P.	Controllo della documentazione a riscontro con i documenti ed il materiale documentale archiviato presso il richiedente	Documentazione a corredo dell'istanza, documentazione integrativa	DM 617 del 13 febbraio 2018, Ex DM 86483 del 24 novembre 2014	Verbale di verifica






7.6 PISTA DI CONTROLLO PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELLE O.I.

7.6.1 SCHEDA ANAGRAFICA


La scheda anagrafica riporta l'organigramma del sistema di gestione del processo di mantenimento del riconoscimento di un O.I. con indicata l'autorità responsabile, il destinatario e gli altri eventuali soggetti coinvolti.

Autorità competente per il riconoscimento	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (Mipaft)
Soggetto destinatario	Organizzazione Interprofessionale (O.I.) del settore olio di oliva e olive da tavola
Altri soggetti coinvolti	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

7.6.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEI PROCESSI GESTIONALI

Descrizione significato	Simbolo
Operazione	
Operazione complessa	
Documento	
Documento articolato	
Procedura informatica	

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI



7.6.3 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Attività di controllo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Descrizione attività di controllo	Documentazioni e oggetto del controllo	Riferimenti normativi	Output dell'attività di controllo
Verifica permanenza requisiti	Commissione ministeriale	O.I.	Verifica della permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento in relazione alla documentazione presentata/integrata	Documentazione di riscontro, Documentazione integrativa	Reg UE 1308/2013, art. 3, comma 7, L.91/2015	Check list di verifica requisiti Esito controllo
Riscontro documentazione presentata	Commissione ministeriale	O.I.	Controllo della documentazione a riscontro con i documenti ed il materiale documentale archiviato presso il richiedente	Documentazione a corredo dell'istanza, documentazione integrativa	Reg UE 1308/2013, art. 3, comma 7, L.91/2015	Verbale di verifica

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1 ARCHIVIAZIONE

La conservazione dei documenti digitali è attuata in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 82/2005).

L'archiviazione risponde al bisogno di conservare il materiale documentario in modo razionale e uniforme per renderlo recuperabile nella ricerca. Una archiviazione dei dati e dei documenti condotta in maniera sistematica riserva notevoli vantaggi quali:

- 1) consentire un accesso immediato tramite Internet o Intranet ai documenti da parte del personale autorizzato;
- 2) consentire un aggiornamento costante dell'archivio digitale online;
- 3) eliminare i ritardi di stampa e distribuzione dei documenti;
- 4) riduzione dei costi di ricerca dei documenti;
- 5) garantire la sicurezza nella conservazione dei documenti.

Per ciascuna fase del processo di riconoscimento, individuata nella Pista di Controllo, deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo o non, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere, anche successivamente al riconoscimento medesimo, una chiara ricostruzione dei dati utilizzati per il riconoscimento stesso, i requisiti indicati e la documentazione di progetto.

La documentazione detenuta deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato.

I documenti da conservare per ciascun riconoscimento sono almeno:

- 1) verbali di controllo nella versione finale sottoscritti dal referente dell'Organizzazione e dal responsabile del controllo;
- 2) check-list compilate in tutte le sue parti e sottoscritte dal responsabile del controllo;
- 3) documenti che attestano il riconoscimento (determina pubblicata dalla regione oppure decreto direttoriale e/o ministeriale).

Per la circolazione e distribuzione dei documenti si può fare uso dello scanner che permette quindi l'archiviazione in formato elettronico e consente anche una maggiore rapidità e visibilità nella circolazione dei documenti stessi. Per facilitare la distribuzione si possono organizzare delle liste di distribuzione per inoltrare direttamente agli interessati i documenti, non è necessario trasferire fogli di carta da un ufficio all'altro ma, come con le e-mail, è sufficiente recapitare un messaggio di posta elettronica a cui allegare i documenti digitali.

8.2 TERMINI DI CONSERVAZIONE

L'Organizzazione riconosciuta è tenuta alla conservazione della documentazione in originale, esibita per il riconoscimento, per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- 1) fotocopie di documenti originali;
- 2) microschede di documenti originali;
- 3) versioni elettroniche di documenti originali;
- 4) documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La normativa nazionale vigente in materia di certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati alla documentazione in originale, trova qui applicazione, al fine di garantire che le versioni documentali conservate siano conformi a quanto legalmente prescritto e siano affidabili ai fini dell'audit.

Il sistema informatico utilizzato (SIAN) è conforme agli standard di sicurezza comunemente riconosciuti e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico siano conformi alle prescrizioni di legge e siano affidabili ai fini dell'Audit.

8.3 RINTRACCIABILITÀ

L'Autorità che effettua il riconoscimento assicura la disponibilità dei dati relativi all'identità e all'ubicazione delle Organizzazioni e Associazioni che conservano la documentazione giustificativa (ivi compresi i documenti inerenti le Piste di Controllo).

Il Sistema di Gestione e di Controllo (SIGC) supporta la conservazione dei documenti attraverso le seguenti funzionalità:

- 1) inserimento nel sistema dei documenti disponibili in formato elettronico;
- 2) appositi campi all'interno dei quali deve essere inserita l'esatta ubicazione della documentazione amministrativa contabile.

Come richiamato nei paragrafi precedenti, la documentazione giustificativa deve essere messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche della Unione Europea e della Corte dei Conti Europea, e se richiesto deve essere fornita copia al personale autorizzato.

9. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Le O.P. e le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul sito internet istituzionale.

Il competente Ufficio del Ministero provvede ad assegnare un nuovo codice univoco di riconoscimento alle O.P. e A.O.P. già riconosciute e che chiedono la variazione rispetto al vigente riconoscimento. Allo stesso modo, ai nuovi soggetti giuridici derivanti dalle fusioni sarà assegnato un nuovo codice univoco di riconoscimento.

Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori, anche in attuazione dell'articolo 6 del D.M. 23 dicembre 2013 n.16059, assicurano il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle O.P. e facilitano l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle stesse.

Le O.I. riconosciute sono inserite su un'apposita pagina del sito internet istituzionale.

10. NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE

10.1 ANOMALIE PROCEDURALI

Il Ministero assicura che le anomalie procedurali rilevate vengano tenute sotto controllo attraverso le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) **non Conformità**: mancato soddisfacimento di un requisito;
- 2) **requisito**: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente;
- 3) **azione correttiva**: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata.

Il responsabile della correzione designato provvede ad intraprendere le attività previste nei modi e nei tempi stabiliti.

10.2 AZIONI CORRETTIVE

L'azione correttiva ha lo scopo di eliminare le cause che hanno generato le non conformità pertanto l'efficacia dell'azione intrapresa deve essere valutata dal Ministero, a distanza di tempo congruo dall'azione intrapresa, al fine di accertare la reale rimozione delle cause che hanno generato la non conformità.

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

11. VALIDITA'

Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro emanazione mediante apposito Decreto a firma del Direttore Generale.

12. SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO

La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P., avviene sulla base della documentazione presentata (allegata all'istanza di riconoscimento) unitamente alle informazioni reperibili sul fascicolo aziendale del SIAN.

Agea, in accordo con il Ministero, ha definito la procedura per iscriversi al SIAN e le modalità per comunicare/aggiornare la base associativa da parte delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute.

Nel seguito sono descritti i servizi e le funzioni disponibili nell'ambito del SIAN a supporto delle O.P. e A.O.P. per la gestione e l'aggiornamento della propria base associativa.

12.1 ISCRIZIONE AL SIAN

Tutti i soggetti che utilizzano la procedura di gestione della base associativa devono essere iscritti al SIAN, secondo le disposizioni di Agea Coordinamento.

Per iscriversi è necessario inviare una richiesta all'Agea alla casella di posta elettronica: assistenza.portale.olio@agea.gov.it, compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile in allegato al manuale Operativo. L'Agea provvederà all'iscrizione dell'Organizzazione di produttori e all'invio delle credenziali di accesso al SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale a tutti i soggetti indicati nel modulo alla casella di posta elettronica SPECificata.

12.2 L'ITER DI PRIMO IMPIANTO

L'iter di primo impianto delle basi associative, attuato secondo le disposizioni delle circolari AGEA n. ACIU.2014.745 del 18 novembre 2015 e n. ACIU.2015.2 del 9 gennaio 2015, ha previsto una prima fase nel corso della quale ciascuna O.P. e A.O.P. ha comunicato al SIAN la propria base sociale, si è poi provveduto all'applicazione di specifici criteri di validazione dei soggetti comunicati (presenza del fascicolo aziendale, non comunicato ad altra O.P./A.O.P., presenza nel fascicolo di superfici olivetate nel caso di soci di O.P.) consentendo alle stesse Organizzazioni di regolarizzare le anomalie fino a pervenire alla fornitura dei dati finali a febbraio 2015.

Alla termine del processo di verifica ciascuna O.P. ha ricevuto i dati relativi al numero dei produttori validi con la relativa scheda analitica contenente l'elenco delle particelle olivetate presenti nel fascicolo aziendale.


12.3 CRITERI DI VALIDAZIONE DEL SOCIO DELL'O.P.

Nel caso delle Organizzazione di Produttori (O.P.), ciascun produttore, prima di essere inserito nella base associativa dell'Organizzazione, viene sottoposto nel SIAN ad un processo di validazione per verificare il rispetto dei vincoli seguenti :

- 1) presenza del fascicolo aziendale per il produttore socio (il fascicolo non deve essere chiuso es. per mortis causa);
- 2) presenza di superficie olivetata;
- 3) appartenenza del produttore ad una solo Organizzazioni di produttori (O.P.), fatto salvo che il produttore abbia superfici su più Regioni e/o operi anche nel settore delle olive da tavola.

Nel seguito uno schema esemplificativo del flusso seguito per la validazione della base associativa per l'O.P..

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI



I passi descritti sono i seguenti:

- Fase 1 – L'O.P. procede con l'aggiornamento della base associativa previa cancellazione dei soci deceduti oppure registrazione di nuovi soci aderenti, utilizzando la funzione di **Comunicazione base associativa** (l'acquisizione/cancellazione può essere puntuale per singolo socio oppure massiva);
- Fase 2 - Una volta comunicati tutti i soci l'O.P. passa alla verifica della correttezza e rispondenza della base associativa. Questa operazione può essere effettuata tramite consultazione a video ed estrazione su Microsoft Excel degli elenchi associati (funzione di **Consultazione e stampa in bozza base associativa**);
- Fase 3 - Completata la verifica l'O.P. richiede la validazione della base associativa predisposta tramite la funzione **Richiesta validazione** (questa Operazione è reiterativa e può essere richiesta più volte);
- Fase 4 - Il SIAN elabora la base associativa ovvero:
 - effettua nuovamente i controlli di congruenza per ciascun socio presente (presenza del fascicolo oleicolo, fascicolo non chiuso es. per mortis causa)
 - scarta i soci che presentano anomalie escludendoli dalla base associativa
 - storicizza la base associativa alla data di validazione
- Fase 5 – Dopo che il sistema ha elaborato la richiesta di validazione l'O.P. può procedere alla stampa della base associativa validata in formato PDF (compreso barcode) con l'elenco dei soci validi ed il totale delle superfici olivetate (funzione **Consultazione basi associative validate**) da utilizzare in fase di presentazione dell'istanza di riconoscimento;

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

- Fase 6 - Visto che la validazione della base associativa potrebbe avere escluso alcuni soci, l'O.P. può procedere con l'estrazione dei soci produttori con anomalie (perché privi di fascicolo oleario o con fascicolo chiuso (es. per mortis causa) tramite la funzione **Consultazione soci con anomalie** al fine di sanare le incongruenze.

12.4 CRITERI DI VALIDAZIONE DELLE O.P. APPARTENENTI AD UNA A.O.P.

Per quanto concerne le A.O.P., il SIAN, all'atto della registrazione di una nuova Organizzazione di produttori (O.P.) aderente ad una A.O.P., verifica che l'O.P. indicata non sia già presente nella base associativa di una altra A.O.P.. In caso di esito positivo del controllo rifiuta l'operazione e non consente l'inserimento.

Tale controllo salvaguarda dalla possibile doppia iscrizione di una O.P. a più A.O.P., garantendo, laddove una A.O.P. intenda indicare nella propria compagine sociale una O.P. già aderente ad altra A.O.P., il blocco automatico nella procedura di acquisizione,

12.5 I SERVIZI DISPONIBILI PER LE O.P./A.O.P.

Per la gestione delle basi associative l'O.P. dispone di un insieme di servizi finalizzati alla comunicazione dei soci aderenti nonché alla consultazione e validazione degli elenchi predisposti.

In particolare sono presenti funzionalità dedicate a:

- 1) acquisizione puntuale di un nuovo socio (indicazione del singolo CUA) validato e controllato con il Fascicolo Aziendale SIAN;
- 2) acquisizione massiva dei produttori soci (e riscontro dei codici fiscali indicati con il Fascicolo Aziendale);
- 3) cancellazione dalla base associativa del socio non più aderente;
- 4) stampa della base associativa provvisoria in formato Excel al fine del riscontro prima della validazione;
- 5) validazione della base associativa e applicazione dei criteri di ammissibilità previsti (fascicolo attivo, presenza di superfici olivetate, socio non dichiarato da altra O.P.);
- 6) stampa della base associativa validata in formato PDF con barcode ed elenco dei soci aderenti validati;
- 7) consultazione dei soci con anomalie.

Per le A.O.P., le funzionalità riguardano la comunicazione di una nuova Organizzazione aderente (in questo caso il sistema, all'atto della registrazione, verifica che l'O.P. indicata non sia già presente nella base associativa di una altra A.O.P. rifiutando in questo caso l'operazione), la cancellazione di Organizzazioni di Produttori non più aderenti e la consultazione/stampa degli elenchi predisposti.

13. CHECK-LIST DI CONTROLLO

Nel seguito si riportano le check-list da utilizzare per lo svolgimento dei controlli che risultano essere le seguenti:

1. check-list per il riconoscimento delle O.P.
2. check-list per il riconoscimento delle A.O.P
3. check-list per il riconoscimento delle O.I.
4. check-list per la permanenza del riconoscimento delle O.P.
5. check-list per la permanenza del riconoscimento delle A.O.P.
6. check-list per la permanenza del riconoscimento delle O.I.



RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 152, 153 E 154 DEL REG. (UE) N.1308/2013, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2014/615 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 E DEL D.M. N. 617 DEL 13 FEBBRAIO 2018

La presente Check-list riporta le prescrizioni minime previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617.

La presente Check-list è integrata dalle Linee guida per l'attuazione delle procedure Operative del D.M. 617/2018

Le Regioni possono implementare la presente Check-list sulla base di proprie esigenze PECuliali.

La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonché delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.

A. ANAGRAFICA

Denominazione O.P.	
Forma societaria	
Sede legale	
Sede Operativa	
Numero di telefono	
E-mail	
PEC	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	
Data iscrizione CCIAA	
Numero REA	

Note



B. VERIFICA RICEVIBILITA' ISTANZA

1. Domanda di riconoscimento	Si	No
B1.1 La domanda è conforme alle disposizioni del DM 617/2018		
B1.2 La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione di produttori		
B1.3 E' allegata alla domanda una fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità in caso non sia firmata digitalmente		
2. Documentazione allegata	Si	No
B2.1 La domanda è corredata della documentazione prevista		
B2.2 La documentazione é anche su supporto digitale		
B2.3 Altro		

Note



C. VERIFICA REQUISITI GENERALI - ARTICOLO 3 D.M. 13 FEBBRAIO 2018 N. 617

1. Forma giuridica	Si	No
C1.1 Società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile		
C1.2 Società cooperative agricole e loro consorzi		
C1.3 Società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie		
2. Requisiti generali	Si	No
C2.1 La persona giuridica è costituita su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale		
C2.2 La persona giuridica ha una base sociale costituita prevalentemente da produttori che nel biennio precedente l'anno di istanza di riconoscimento non siano stati censiti nel SIAN come soci di O.P. attive o facenti parte di O.P che hanno perso il riconoscimento nel medesimo anno		
C2.3 La persona giuridica ha una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese		
C2.4 La persona giuridica persegue una finalità specifica che includa almeno uno degli obiettivi specifici indicati alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 152 del Regolamento, nonché svolge almeno una delle attività indicate alla lettera b) del medesimo paragrafo		
C2.5 La persona giuridica ha incluso nello statuto come obiettivo specifico della propria attività, il punto ii., di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 152 del Regolamento, che non necessariamente prevede che il prodotto sia oggetto di cessione o di conferimento dai soci verso l' O.P.		
C2.6 La persona giuridica ha inserito nel proprio statuto le seguenti previsioni minime relativamente ai propri soci:		
C2.61 applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P.		
C2.62 aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, a una sola O.P.; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più O.P.		
C2.63 fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione		
C2.64 cofinanziare, in quota parte, i costi di gestione amministrativa della O.P.		
C2.7 La persona giuridica ha inserito nel proprio statuto o adottato con specifico Regolamento interno le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2 del Regolamento (UE), con particolare riferimento alle modalità di cessione e/o conferimento del prodotto dei soci		
C2.8 La persona giuridica dispone di strutture e professionalità adeguate alla gestione delle attività		



C2.9 Altro

Note



D. VERIFICA REQUISITI SPECIFICI - ARTICOLO 4 DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2018 N. 617

	Si	No
D1. Il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, è almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A) di cui al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617		
D2. (*) Il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P., con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, è almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) di cui al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 o l'impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all'anno di riconoscimento		
D3. La base sociale della persona giuridica, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire alla O.P., una quota – espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione sPECifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'articolo 13, comma 6 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617		
D4. La percentuale della produzione che la O.P. autorizza complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non supera il 75% (settantacinqueper cento) in volume della produzione sPECifica di riferimento		

Note

(*) La produzione commercializzata è costituita dalla media del valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili.

In sede di riconoscimento e per l'anno successivo a quello di concessione del riconoscimento, la produzione commercializzata riconosciuta alla O.P. è comprensiva della quota di prodotto commercializzata direttamente dai propri soci produttori, persone fisiche e giuridiche, nei seguenti casi:

- se la quantità di prodotto, dichiarata al SIAN ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013 n 16059, è riconducibile alla vendita diretta dei prodotti al consumatore per fabbisogno personale o al di fuori della propria azienda o con l'utilizzo di detti prodotti nelle attività connesse;
- se il prodotto è venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, regolamentata in quantità rispetto al volume della produzione commercializzabile della propria O.P.;
- se il prodotto è venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, quando questo prodotto ha caratteristiche intrinseche che non rientrano di norma nelle attività commerciali della O.P.;
- se il prodotto è commercializzato da società cooperative e consorzi, soci della O.P. in base ad accordi scritti.



VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 152, 153 E 154 DEL REG. (UE) N.1308/2013, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2014/615 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 E DEL D.M. N. 617 DEL 13 FEBBRAIO 2018

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La presente Check-list riporta le prescrizioni minime previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617.

La presente Check-list è integrata dalle Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 617/2018

Le Regioni possono implementare la presente Check-list sulla base di proprie caratteristiche PECuliali.

La verifica dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata, nonché delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.

A. ANAGRAFICA

Denominazione O.P.	
Forma societaria	
Sede legale	
Sede Operativa	
Numero di telefono	
E-mail	
PEC	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	
Data iscrizione CCIAA	
Numero REA	

Note



--



B. VERIFICA REQUISITI GENERALI - ARTICOLO 3 DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2018 N. 617

1. Forma giuridica	Si	No
B1.1 Società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile		
B1.2 Società cooperative agricole e loro consorzi		
B1.3 Società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie		
2. Requisiti generali	Si	No
B2.1 La persona giuridica è costituita su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale rilevabile dal SIAN		
B2.2^(*) La persona giuridica ha una base sociale costituita prevalentemente da produttori che nel biennio precedente l'anno di istanza di riconoscimento non siano stati censiti nel SIAN come soci di O.P. attive o facenti parte di O.P. che hanno perso il riconoscimento nel medesimo anno		
B2.3 La persona giuridica ha una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese		
B2.4 La persona giuridica persegue una finalità sPECifica che includa almeno uno degli obiettivi specifici indicati alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 152 del Regolamento, nonché, svolge almeno una delle attività indicate alla lettera b) del medesimo.		
B2.5 In caso di modifica statutaria la persona giuridica ha incluso nello statuto come obiettivo specifico della propria attività il punto ii., di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 152 del Regolamento.		
B2.6 La persona giuridica ha inserito nel proprio statuto le seguenti previsioni minime relativamente ai propri soci (solo in caso di modifica statutaria)		
B2.61 applica, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P.		
B2.62 aderisce, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, a una sola O.P.; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più O.P.		



B2.63 fornisce le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione		
B2.64 cofinanziare, in quota parte, i costi di gestione amministrativa della O.P.		
B2.7 La persona giuridica ha inserito nel proprio statuto (solo in caso di modifica statutaria) o ha adottato con specifico Regolamento interno, le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2 del Regolamento (UE), con particolare riferimento alle modalità di cessione e/o conferimento del prodotto dei soci, che non necessariamente prevede che il prodotto sia oggetto di cessione o di conferimento dai soci verso l' O.P		
B2.8 La persona giuridica dispone di strutture e professionalità adeguate alla gestione delle attività		

(*) Questa prescrizione non si applica in caso di fusioni tra O.P.,

Note



C. VERIFICA REQUISITI SPECIFICI - ARTICOLO 4 DECRETO MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2018 N. 617

	Si	No
C1. Il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, è almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A) di cui al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617		
C2.* Il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P., con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, è almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) di cui al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617		
C3. La O.P. ha commercializzato direttamente una quota – espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione sPECifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'articolo 13, comma 6 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617		
C4. La percentuale della produzione che la O.P. autorizza complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non supera il 75% (settantacinqueper cento) in volume della produzione sPECifica di riferimento		
C5. Il 51% della produzione commercializzata - espressa in valore – direttamente dalla O.P. proviene dalle superfici olivetate della propria base sociale.		

(*) La produzione commercializzata è costituita dal valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla O.P. nell'anno di riferimento precedente a quello di esecuzione del controllo, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili.

Note

--



**RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL
 SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 156
 DEL REG. (UE) N.1308/2013, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 E
 DELL'ARTICOLO 7 DEL D.M. N. 617 DEL 13 FEBBRAIO 2018**

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La presente Check-list è integrata dalle Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 617/2018

La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle A.O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonché delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.

A. ANAGRAFICA

Denominazione A.O.P.	
Forma societaria	
Sede legale	
Sede Operativa	
Numero di telefono	
E-mail	
PEC	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	
Data iscrizione CCIAA	
Numero REA	

Note



B. VERIFICA RICEVIBILITA' ISTANZA

1. Domanda di riconoscimento	Si	No
B1.1 L'istanza è stata presentata conformemente alla normativa vigente		
B1.2 La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione		
B1.3 E' allegata alla domanda una fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità		
2. Documentazione allegata	Si	No
B2.1 La domanda è corredata di tutta la documentazione prevista		
B2.2 E' presente un elenco della documentazione consegnata		
B2.3 La documentazione consegnata è in originale oppure è fornita una copia leggibile e chiara		

Note



C. VERIFICA REQUISITI

1. Forma giuridica	Si	No
C1.1 Società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del Codice civile		
C1.2 Società cooperative agricole e loro consorzi		
C1.3 Società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie		
2. Requisiti delle forme giuridiche	Si	No
C2.1 La A.O.P. è costituita su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento		
C2.2 La A.O.P. ha una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 Regioni		
3. Disposizioni statutarie	Si	No
C3.1 La A.O.P. impone agli aderenti il versamento di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'Organizzazione		
C3.2 La A.O.P. ha regole atte a consentire il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese		
C3.3 La A.O.P. prevede sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'Organizzazione		
C3.4 La A.O.P. prevede le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno		
C3.5 La A.O.P. prevede le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione		
C3.6 Alla A.O.P. non aderiscono O.P. già socie di altra A.O.P. dello stesso settore		

Note

--



MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 156 DEL REG. (UE) N.1308/2013, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 E DELL'ARTICOLO 7 DEL D.M. N. 617 DEL 13 FEBBRAIO 2018

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La presente Check-list è integrata dalle Linee guida per l'attuazione delle procedure Operative del D.M. 617/2018

La verifica dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento delle A.O.P. avviene sulla base della documentazione presentata, nonché delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.

A. ANAGRAFICA

Denominazione A.O.P.	
Forma societaria	
Sede legale	
Sede Operativa	
Numero di telefono	
E-mail	
PEC	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	
Data iscrizione CCIAA	
Numero REA	

Note



B. VERIFICA REQUISITI

1. Forma giuridica	Si	No
B1.1 Società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del Codice civile		
B1.2 Società cooperative agricole e loro consorzi		
B1.3 Società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie		
2. Requisiti delle forme giuridiche	Si	No
B2.1 La A.O.P. è costituita su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento		
B2.2 La A.O.P. ha una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 Regioni		
3. Prescrizioni statutarie	Si	No
B3.1 Lo statuto della A.O.P. contiene disposizioni concernenti l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori		
B3.2 Lo statuto della A.O.P. contiene disposizioni concernenti le regole atte a consentire alle O.P. aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese		
B3.3 Lo statuto della A.O.P. contiene disposizioni concernenti le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutarî, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori		
B3.4 Lo statuto della A.O.P. contiene disposizioni concernenti le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno		
B3.5 Lo statuto della A.O.P. contiene disposizioni concernenti le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione		
B3.6 Alla A.O.P. non aderiscono O.P. già socie di altra A.O.P. dello stesso settore		

Note

--



C. VERIFICA ATTIVITA'

1. Attività	Si	No
C1.1 Assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità		
C1.2 Concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta		
C1.3 Ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione		
C1.4 Svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato		
C1.5 Promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale		
C1.6 Promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale		
C1.7 Provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità		
C1.8 Contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici		
C1.9 Sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione		
C1.10 Fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi		
C1.11 Svolgere trattative contrattuali ai sensi dell'articolo 169 del regolamento, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo		
C1.12 Coordinare le attività delle organizzazioni di produttori		
C1.13 Promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere più funzionali le attività delle stesse		

Note



**RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI DEL SETTORE
 DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 157, 158 E 162
 DEL REG. (UE) N.1308/2013, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 E
 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2015, N. 91**

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.I. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento

A. ANAGRAFICA

Denominazione O.I.	
Forma societaria	
Sede legale	
Sede Operativa	
Numero di telefono	
E-mail	
PEC	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	
Data iscrizione CCIAA	
Numero REA	

Note



B. VERIFICA RICEVIBILITA' ISTANZA

1. Domanda di riconoscimento	Si	No
B1.1 L'istanza è stata presentata nei termini previsti dalla normativa		
B1.2 La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione		
B1.3 E' allegata alla domanda una fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità		
2. Documentazione allegata	Si	No
B2.1 La domanda è corredata di tutta la documentazione prevista		
B2.2 E' presente un elenco della documentazione consegnata		
B2.3 La documentazione consegnata è in originale oppure è fornita una copialeggibile e chiara		

Note



C. VERIFICA REQUISITI

C1 La O.I. è costituita da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori		
C2 La O.I. è costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono		
C3 La O.I. migliora la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale		
C4 La O.I. prevede il potenziale di produzione e la rilevazione dei prezzi pubblici di mercato		
C5 La O.I. contribuisce ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato		
C6 La O.I. esplora potenziali mercati d'esportazione		
C7 La O.I. fatti salvi gli articoli 148 e 168 del REG. (UE) N.1308/2013, redige contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato		
C8 La O.I. valorizza in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppa iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione		
C9 La O.I. valorizza in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppa iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione		
C10 La O.I. fornisce le informazioni e svolge le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le PECuliarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente		
C11 La O.I. ricerca metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestisce meglio altri fattori di produzione, garantisce la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, rafforza la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e migliora la salute e il benessere degli animali		
C12 La O.I. mette a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione		
C13 La O.I. realizza ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche		
C14 La O.I. promuove ed esegue la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente		
C15 La O.I. incoraggia il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato		



	interno; e/o informa dei danni provocati da abitudini di consumo pericoloso		
C16	La O.I. promuove il consumo e/o fornisce informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno		
C17	La O.I. contribuisce alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti		
C18	La O.I. che opera a livello nazionale dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del REG. (UE) N.1308/2013 pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.		
C19	La O.I. che opera in una singola circoscrizione economica dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del REG. (UE) N.1308/2013 pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale		

Note



**MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 157, 158 E 162 DEL REG. (UE) N.1308/2013, DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) 2017/1963 E DELL'ARTICOLO 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2015,
N. 91**

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle O.I. avviene sulla base della documentazione presentata

A. ANAGRAFICA

Denominazione O.I.	
Forma societaria	
Sede legale	
Sede Operativa	
Numero di telefono	
E-mail	
PEC	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	
Data iscrizione CCIAA	
Numero REA	

Note



B. VERIFICA REQUISITI

	Si	No
B1 La O.I. è costituita da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori		
B2 La O.I. è costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono		
B4 La O.I. migliora la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale		
B5 La O.I. prevede il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato		
B6 La O.I. contribuisce ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato		
B7 La O.I. esplora potenziali mercati d'esportazione		
B8 La O.I. fatti salvi gli articoli 148 e 168 del REG. (UE) N.1308/2013, redige contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato		
B9 La O.I. valorizza in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppa iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione		
B10 La O.I. valorizza in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppa iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione		
B11 La O.I. fornisce le informazioni e svolge le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le PECuliarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente		
B12 La O.I. ricerca metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestisce meglio altri fattori di produzione, garantisce la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, rafforza la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e migliora la salute e il benessere degli animali		
B13 La O.I. mette a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione		
B14 La O.I. realizza ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche		
B15 La O.I. promuove ed esegue la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente		



B16 La O.I. incoraggia il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informa dei danni provocati da abitudini di consumo pericoloso		
B17 La O.I. promuove il consumo e/o fornisce informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno		
B18 La O.I. contribuisce alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti		
B19 La O.I. che opera a livello nazionale dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del REG. (UE) N.1308/2013 pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.		
B20 La O.I. che opera in una singola circoscrizione economica dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del REG. (UE) N.1308/2013 pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale		

Note

--